



---

Corte IV  
D-2968/2017

## Sentenza del 29 marzo 2018

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Simon Thurnheer, Walter Lang,  
cancelliera Sebastiana Bosshardt.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_, alias nato il (...),  
con la moglie  
**B.** \_\_\_\_\_, nata il (...),  
ed i figli  
**C.** \_\_\_\_\_, nato il (...),  
**D.** \_\_\_\_\_, nato il (...),  
**E.** \_\_\_\_\_, nata il (...),  
Siria,  
tutti rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,  
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,  
ricorrenti,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame);  
decisione della SEM del 25 aprile 2017 / N (...).

**Fatti:****A.**

Gli interessati, cittadini siriani, sono entrati in Svizzera ed hanno depositato domanda d'asilo il 6 settembre 2015.

**B.**

In data 24 settembre 2015 B. \_\_\_\_\_ e A. \_\_\_\_\_ sono stati sentiti sulle generalità (cfr. verbale d'audizione di B. \_\_\_\_\_ [di seguito: verbale 1] e di A. \_\_\_\_\_ [di seguito: verbale 2]) e con scritto del 17 dicembre 2015 la SEM ha loro concesso il diritto di essere sentiti circa un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed il loro allontanamento verso la Grecia.

Essi hanno allegato di essere stati obbligati a registrare le loro impronte digitali in Grecia, ma di non aver depositato né voluto depositare domanda d'asilo in questo Paese (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pagg. 10-11). La situazione per i rifugiati sarebbe infatti drammatica ed essi non avrebbero ricevuto alcun sostegno dalle autorità (cfr. diritto di essere sentiti del 30 dicembre 2015).

**C.**

Con decisione del 27 aprile 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia.

L'autorità di prime cure non è entrata nel merito della domanda poiché essendo i richiedenti riconosciuti quali rifugiati in Grecia – Paese designato dal Consiglio federale quale Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi – non avrebbero un interesse degno di protezione al riconoscimento della qualità di rifugiato in Svizzera. In seguito, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Da una parte non vi sarebbe alcun legame di dipendenza particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU con i familiari presenti in Svizzera, mentre d'altra parte le dichiarazioni riguardo i maltrattamenti subiti dalle autorità greche sarebbero vaghe e non confermate da elementi concreti. Infine, né le difficili condizioni di vita in Grecia, né i problemi di salute di B. \_\_\_\_\_ costituirebbero un motivo d'inesigibilità del rinvio.

**D.**

Il ricorso interposto dai richiedenti contro tale decisione dinanzi al Tribunale

amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 6 giugno 2016 è stato respinto con sentenza D-3542/2016 del 29 settembre 2016.

Il Tribunale è giunto alla conclusione che non vi erano elementi che permettevano di ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento degli interessati. Malgrado la difficile situazione economica in Grecia, essi avevano ottenuto un alloggio e ricevuto del cibo con l'aiuto di strutture caritative. Oltracciò, la signora B.\_\_\_\_\_ aveva ricevuto le cure necessarie per il trattamento dei suoi problemi di salute. Essa era infatti stata ricoverata alcune volte presso una struttura psichiatrica. Infine, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse neppure un rapporto di dipendenza particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU tra i richiedenti ed i parenti presenti in Svizzera.

#### **E.**

In data 7 marzo 2017 A.\_\_\_\_\_ si è rivolto alla SEM con uno scritto chiedendo, a nome suo e dei suoi famigliari, nuovamente asilo in Svizzera. Essi allegano che a seguito della prospettiva insopportabile di essere rinviiati in Grecia, si sarebbero recati in ottobre 2016 in Germania dove avrebbero presentato una domanda d'asilo. In tale paese gli interessati avrebbero avuto molti problemi, segnatamente A.\_\_\_\_\_ avrebbe iniziato a soffrire di problemi di carattere psicologico. Di conseguenza, essi avrebbero deciso di fare ritorno in Svizzera, dove il 26 gennaio 2017 A.\_\_\_\_\_ sarebbe stato ricoverato presso la Clinica psichiatrica di F.\_\_\_\_\_ a causa della sue condizioni di salute.

Alla domanda sono stati allegati:

- una copia del certificato medico del 15 febbraio 2017 attestante la degenza di A.\_\_\_\_\_ presso la Clinica psichiatrica cantonale di F.\_\_\_\_\_ dal 26 gennaio 2017 (doc. 1);
- una copia dell'ordine medico per ricovero di A.\_\_\_\_\_ a scopo di cura e assistenza ai sensi dell'art. 426 segg. CC del 26 gennaio 2017 (doc. 2);
- una copia della notifica di ricovero di A.\_\_\_\_\_ a scopo di cura o assistenza (art. 426 CC; [doc. 3]).

#### **F.**

In data 16 marzo 2017 la SEM ha anzitutto informato A.\_\_\_\_\_ del trattamento dello scritto del 7 marzo 2017 quale domanda di riesame ai sensi

dell'art. 111*b* LAsi. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha richiesto alla moglie B.\_\_\_\_\_ ed ai figli maggiorenni G.\_\_\_\_\_ e H.\_\_\_\_\_ di regolarizzare l'istanza – sottoscritta unicamente dal marito, rispettivamente padre – esprimendo per iscritto la loro volontà di inoltrare una domanda di riesame in Svizzera. Infine, A.\_\_\_\_\_ è stato esortato a fornire un rapporto medico redatto dal medico curante, avendo egli fatto valere un peggioramento della sua salute.

#### **G.**

Il 28 marzo 2017 B.\_\_\_\_\_ ed i due figli maggiorenni hanno regolarizzato l'istanza di riesame nel senso richiesto mentre A.\_\_\_\_\_ ha informato la SEM dell'inoltro da parte del medico curante del rapporto medico.

#### **H.**

Con decisione del 25 aprile 2017 la SEM ha respinto la domanda di riesame degli interessati, statuendo nel contempo circa l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso.

In particolare, l'autorità inferiore ha ribadito che la Grecia sarebbe vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]) e dovrebbe garantire ai beneficiari di protezione internazionale l'accesso ad un'attività retribuita o non, al sistema scolastico per i minori ed al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario ed all'alloggio (art. 26-30 e 32 direttiva qualificazione). Pertanto, sarebbe compito dei ricorrenti rivolgersi alle autorità sollecitando il loro aiuto e facendo valere i loro diritti. Per quanto riguarda invece lo stato di salute di A.\_\_\_\_\_ la SEM ha osservato che la Grecia, ai sensi dell'art. 30 par. 2 direttiva qualificazione, dovrebbe fornire adeguata assistenza sanitaria, incluso, se necessario, il trattamento di disturbi psichici. Di conseguenza, egli potrebbe continuare il suo trattamento ed eventuali visite di controllo in Grecia come qualsiasi altro cittadino greco. Oltretutto il suo stato di salute non sarebbe tale da degradarsi rapidamente al punto da condurre in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua integrità fisica o psichica e persino alla messa in pericolo della sua vita a causa dell'assenza di possibilità di trattamenti sul posto per garantirgli un'esistenza conforme alla dignità umana. Pertanto, la SEM è giunta alla conclusione che i richiedenti non avrebbero dimostrato che in caso di rinvio

in Grecia vi sia un rischio sufficientemente reale ed imminente di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Pertanto, non vi sarebbero motivi atti ad annullare la decisione del 27 aprile 2016.

Con decisioni separate della medesima data l'autorità inferiore ha respinto anche le domande di riesame dei figli maggiorenni G.\_\_\_\_\_ e H.\_\_\_\_\_.

**I.**

In data 24 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 maggio 2017) gli interessati, unitamente ai figli maggiorenni, sono insorti contro le decisioni della SEM del 25 aprile 2017 con ricorso in atto unico dinanzi al Tribunale chiedendo anzitutto la congiunzione delle cause, l'annullamento della decisione impugnata (recte: delle decisioni impugnature) e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine, essi hanno chiesto il rinvio degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione. Altresì hanno presentato una domanda di concessione di effetto sospensivo al ricorso e di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili.

I ricorrenti ritengono che in caso di rinvio in Grecia vi sarebbe concretamente il rischio di essere sottoposti a dei trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. La sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09 così come numerosi articoli e rapporti di organismi internazionali, in particolare i rapporti di Amnesty international, "Trapped in Greece, An avoidable refugee crisis" del 18 aprile 2016 e dell'UNHCR, "Greece as a Country of Asylum" di dicembre 2014, descriverebbero la situazione catastrofica dei migranti in Grecia e l'assenza totale di aiuti da parte dello Stato. Per i beneficiari di protezione internazionale sarebbe in particolare molto difficile usufruire di misure di integrazione e disporre di un alloggio. Le fonti citate testimonierebbero dunque la situazione di indigenza a cui sarebbero confrontati i ricorrenti in caso di ritorno in Grecia. Ciò condurrebbe poi ad un grave peggioramento delle condizioni di salute di A.\_\_\_\_\_, affetto da schizofrenia paranoide.

**J.**

Il 26 maggio 2017, con misure supercautelari, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento.

**K.**

Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 giugno 2017, ha accolto la ri-

chiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso autorizzando i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha invitato il rappresentante a giustificarsi allegando una procura scritta attuale. Altresi, ha respinto le domande di congiunzione delle cause e di assistenza giudiziaria invitando nel contempo gli insorgenti a versare un anticipo di CHF 1'500.– a copertura delle presunte spese processuali entro il 19 giugno 2017.

**L.**

Il 9 giugno 2017 il rappresentante dei ricorrenti ha fornito la procura richiesta.

**M.**

Per mezzo dello scritto del 14 giugno 2017 gli insorgenti hanno richiesto al Tribunale la riconsiderazione della decisione incidentale del 2 giugno 2017 alla luce della presenza di un'ampia rete familiare in Svizzera rilevante anche per via del precario stato di salute di A.\_\_\_\_\_ e sulla base del fatto che il Tribunale avrebbe recentemente accolto un ricorso presentato dalla sorella dell'insorgente. Tale accoglimento dovrebbe condurre a ritenere l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati inesigibile per analogia.

**N.**

Con decisione incidentale del 19 giugno 2017 il Tribunale ha respinto la richiesta di riconsiderazione dei ricorrenti, confermato la decisione incidentale del 2 giugno 2017 annullandone tuttavia il punto 4 del dispositivo e fissando un ultimo termine di grazia con scadenza al 30 giugno 2017 per il pagamento dell'anticipo spese.

**O.**

Il 19 giugno 2017 i ricorrenti hanno tempestivamente versato il suddetto anticipo spese.

**P.**

Invitata a presentare una risposta al ricorso con ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2017, l'autorità inferiore rileva anzitutto che gli obblighi della Grecia nei confronti dei ricorrenti – riconosciuti quali rifugiati – si limiterebbero alla non-discriminazione nell'accesso ad un'attività retribuita, all'educazione, alla protezione sociale, alla sanità, all'alloggio e alla libertà di circolazione all'interno dello Stato membro, mentre l'art. 3 CEDU non permetterebbe di dedurre alcun obbligo di garantire un diritto all'alloggio ed un'assistenza finanziaria tale da permettere il mantenimento di un certo tenore

di vita. Un importante peggioramento delle condizioni di vita in caso di trasferimento sarebbe costitutivo di una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in presenza di motivi umanitari estremamente convincenti. Nel caso di specie la SEM ritiene che ciò non sia il caso. Invero, malgrado la precarietà delle condizioni di vita di vita per i beneficiari di una protezione internazionale in Grecia, non risulterebbe alcuna pratica di discriminazione sistematica nei confronti dei rifugiati riconosciuti. Gli stessi cittadini greci sarebbero in effetti confrontati a delle condizioni di vita difficile. I rapporti citati dai ricorrenti in sede ricorsuale non permetterebbero una diversa valutazione dacché sarebbero di portata generale e farebbero riferimento alla situazione dei richiedenti l'asilo e non a coloro che avrebbero già ottenuto protezione. Pertanto, appartenerebbe agli insorgenti rivolgersi alle autorità greche facendo valere i loro diritti. Per quanto concerne le condizioni di salute di A.\_\_\_\_\_, la SEM osserva da una parte che egli non si troverebbe in uno stadio avanzato e terminale della sua malattia e dall'altra che potrebbe proseguire le cure in Grecia come previsto dall'art. 30 direttiva qualificazione. Infine, riguardo la presenza in Svizzera di membri della famiglia dei ricorrenti, la SEM rinvia alla decisione del 27 aprile 2016 ed alla sentenza del Tribunale D-3542/2016 precisando che nonostante lo stato di salute del ricorrente, non risulterebbe con i famigliari alcun rapporto di dipendenza particolare. Gli insorgenti non potrebbero inoltre avvalersi della recente sentenza del Tribunale riguardante la sorella di B.\_\_\_\_\_ poiché l'esito di tale procedura costituirebbe il risultato di un apprezzamento individuale e preciso del caso.

#### **Q.**

Con replica del 25 agosto 2017 i ricorrenti contestano le osservazioni della SEM ritenendo invece la presenza di motivi umanitari estremamente convincenti. Lo stato psichiatrico del signor A.\_\_\_\_\_ – affetto da psicosi reattiva che avrebbe già comportato un ricovero – nonostante le cure predisposte e dosaggi importanti di farmacoterapia ansiolitica sarebbe invero rimasto fragile, suscettibile di peggioramento e caratterizzato da una persistente sintomatologia delirante, accompagnato da angoscia persistente di stampo psicotico e da idee suicidarie ricorrenti con spunti deliranti. Egli necessiterebbe dunque di una presa a carico medico-psichiatrica ravvicinata per contenere la sintomatologia ed evitare ricadute. Tale presa a carico, verosimilmente, non gli verrebbe più garantita in Grecia. Anche il figlio D.\_\_\_\_\_ sarebbe seguito da qualche mese dal servizio medico-psicologico di I.\_\_\_\_\_ per la presenza di sintomi ansiosi e depressivi, la cui gravità potrebbe condurre ad un arresto evolutivo. Considerate infine le

grosse difficoltà a cui sarebbe confrontata la Grecia nella gestione dei migranti, apparirebbe dunque opportuno rinunciare all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti.

A sostegno delle loro argomentazioni hanno fornito:

- un rapporto medico concernente A. \_\_\_\_\_ del 2 agosto 2017 del Servizio psico-sociale di I. \_\_\_\_\_ (doc. 4);
- la valutazione inerente a D. \_\_\_\_\_ del 18 agosto 2017 del Servizio medico-psicologico di I. \_\_\_\_\_ (doc. 5).

#### **R.**

In sede di duplice, con osservazioni dell'11 settembre 2017, la SEM rinvia per quanto riguarda lo stato di salute di A. \_\_\_\_\_ alla sua risposta al ricorso ed alla decisione impugnata. Essa rileva inoltre che i suoi problemi di salute, apparsi solamente dopo il suo ritorno in Svizzera nel gennaio del 2017, sarebbero probabilmente da ricondurre alla sua situazione personale ed in particolare alla decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo e di allontanamento. Uno stato depressivo o suicidario apparso in seguito all'ordine di espulsione dalla Svizzera non obbligherebbe le autorità a modificare la loro posizione. Le medesime considerazioni varrebbero per il figlio D. \_\_\_\_\_, il quale, alla stregua del padre avrà la possibilità di consultare un medico in Grecia. D'altra parte, sarebbe compito delle persone specializzate che seguono il ragazzo di prepararlo al meglio alla partenza dalla Svizzera. In conclusione dunque, non vi sarebbero dunque elementi che lascerebbero presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU.

#### **S.**

Con osservazioni del 29 settembre 2017, gli insorgenti contestano innanzitutto l'insorgenza dei problemi di salute di A. \_\_\_\_\_ in Svizzera avendone egli già sofferto in Germania come dimostrerebbe la domanda di riesame. Mentre in secondo luogo, essi negano che la causa di tali problemi sia identificabile nelle vicende processuali legate alla domanda d'asilo in Svizzera. Come dimostrerebbero i certificati medici invero, non si tratterebbe di una semplice depressione reattiva alla notizia dell'allontanamento dalla Svizzera, ma bensì di uno stato psicotico molto più grave e complesso dovuto a diversi fattori stressanti. Questi problemi di salute sarebbero a tal punto gravi da configurare l'ipotesi di una violazione dell'art. 3 CEDU in



caso di trasferimento. La valutazione andrebbe in effetti effettuata tenendo anche in considerazione la possibilità che in Grecia l'insorgente riceva le cure di cui necessita. Ora, data la precarietà delle condizioni di vita dei migranti in tale paese ed in particolare data l'assenza di garanzia all'accesso a cure psichiatriche e psicologiche, il rischio per il ricorrente di non ricevere più alcuna forma di sostegno e di cura – come d'altronde ritenuto dal Tribunale nel caso della famiglia della sorella di B. \_\_\_\_\_ – sarebbe molto marcato. Da ciò ne conseguirebbe un gravissimo peggioramento delle condizioni cliniche di A. \_\_\_\_\_, al punto da mettere in pericolo la sua esistenza. Le medesime considerazioni sarebbero pure valide per D. \_\_\_\_\_.

#### **T.**

In data 29 dicembre 2017 i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale il certificato medico del 12 dicembre 2017 del Servizio psico-sociale di I. \_\_\_\_\_ (doc. 6) il quale, a loro dire, farebbe stato di un costante peggioramento del quadro clinico del signor A. \_\_\_\_\_.

#### **U.**

Con osservazioni del 18 gennaio 2018, trasmesse ai ricorrenti per informazione, la SEM rinvia alle prese di posizione precedenti dacché lo stato di salute del signor A. \_\_\_\_\_ non avrebbe mostrato sostanziali cambiamenti rispetto al mese di agosto 2017. L'autorità inferiore aggiunge infine che il ricorrente non sarà da solo in Grecia, ma bensì sarà accompagnato dalla moglie e dai figli, di cui due maggiorenni.

#### **V.**

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerando qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

### **Diritto:**

#### **1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

## **2.**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

## **3.**

La SEM ha trattato la richiesta degli interessati del 7 marzo 2017 quale istanza di riesame ai sensi dell'art. 111b cpv. 1 LAsi.

**3.1** La domanda di riesame, definita come richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione (cfr. ANDRÉ GRISEL, *Traité de droit administratif*, vol. II, 1984, pag. 947), è prevista dalla legge a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi). Il rimedio straordinario in questione è tuttavia noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'avevano dedotto dall'art. 66 PA – il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni – e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'interessato si prevalga di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG]*, 2<sup>a</sup> ed., 2016, ad art. 66 n. 16 seg.). Oltremodo, laddove non sia stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata con una decisione d'inammissibilità, il ricorrente può inoltre avvalersi, di fronte all'autorità di prima istanza, dei motivi di revisione previsti dall'art. 66

PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit. n. 715 segg.). Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione (in questo caso il riesame) oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Esclusi risultano dunque i mezzi di prova che avrebbero già potuto essere presentati nell'ambito della decisione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e relativi riferimenti). Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (DTF 127 V 353 consid. 5b). In conclusione dunque, la domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative (DTF 136 II 177 consid. 2.1).

**3.2** Quo alla distinzione tra domanda di riesame ed ulteriore domanda d'asilo, occorre fare riferimento agli argomenti di cui l'interessato si avvale nella propria richiesta. Si è in presenza di una nuova domanda d'asilo, sia essa formulata entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo (cfr. art. 111c LAsi; domanda multipla) o meno, quando il richiedente asilo respinto che si trova ancora in Svizzera invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato, posto che gli stessi siano sopraggiunti dopo la chiusura dell'ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 4.2 e relativi riferimenti). Negli altri casi ed in particolare allorché l'interessato miri esclusivamente a far valere nuovi impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento, trattasi invece di richiesta di riesame (cfr. ibidem).

**3.3** Nel caso in oggetto, con scritto indirizzato alla SEM del 7 marzo 2017 ed intitolato "Domanda d'asilo" i ricorrenti non invocano alcun fatto nuovo atto a motivare la loro qualità di rifugiato, ma bensì fanno valere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, essi richiedono di riconsiderare la loro situazione a causa delle difficili condizioni di accoglienza in Grecia nonché dei problemi di salute del signor A.\_\_\_\_\_ insorti

dopo la crescita in giudicato del provvedimento del 27 aprile 2016. Essi richiedono dunque l'adattamento di una decisione, inizialmente corretta, a seguito di una modifica ulteriore dei fatti rilevanti.

Ora, già solo per questi motivi e senza necessità di ulteriori disamine, vi è luogo di qualificare la domanda in questione, in accordo con l'autorità di prime cure, quale richiesta di riesame.

**3.4** Alla luce di quanto precede dunque, essendo fatti valere unicamente degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, la conclusione tendente alla concessione dell'asilo in Svizzera risulta nella fattispecie inammissibile.

Nei citati limiti, vi è dunque luogo di entrare nel merito del ricorso.

#### **4.**

I ricorrenti fanno anzitutto valere di essere concretamente esposti al rischio di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia a causa delle condizioni di vita in tale Paese.

**4.1** Orbene, il Tribunale rileva anzitutto che i mezzi di prova sui quali i richiedenti fondano le loro allegazioni, ovvero la sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia, nonché i rapporti di Amnesty International del 18 aprile 2016 e dell'UNHCR di dicembre 2014, risalgono a prima della decisione della SEM del 27 aprile 2016 ed avrebbero dunque dovuto e potuto essere presentati nell'ambito del ricorso contro di essa. Di conseguenza, già solo per questo motivo, il riesame del provvedimento di prima istanza cresciuto in giudicato è escluso. A titolo puramente abbondanziale, il Tribunale rileva comunque che sia la sentenza sia i rapporti sono inerenti alla situazione dei richiedenti l'asilo la cui procedura non è ancora conclusa e non a quella di coloro – come i ricorrenti – che hanno già ottenuto protezione in Grecia. Pertanto non risultano neppure pertinenti nella fattispecie.

**4.2** In secondo luogo, le condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia sono già state trattate sia dalla SEM nella decisione del 27 aprile 2016 sia dal Tribunale nella sentenza D-3542/2016. Si è in particolare osservato che ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, il peggioramento significativo delle condizioni di vita materiali e sociali non è di per sé sufficiente – in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti – a configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte EDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del

26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg. e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73 e confermato dalla recente sentenza E.T. e N.T. contro Svizzera ed Italia del 30 maggio 2017, 79480/13, par. 23). Sia l'autorità inferiore, sia il Tribunale non hanno riconosciuto né l'esistenza di motivi umanitari estremamente convincenti né un rischio sufficientemente reale ed imminente per i ricorrenti di subire delle privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Invero, malgrado la difficile situazione economica prevalente in Grecia, la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno – sia di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno sia di nazionalità greca – tale Paese è comunque legato alla direttiva qualificazione. Tale direttiva prevede la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio, e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). A questo proposito non è stata riconosciuta alcuna pratica di discriminazione sistematica delle autorità greche nei confronti dei beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato rispetto ai suoi cittadini cfr. D-3435/2016 consid. 4.31; confermata anche recentemente dalla sentenza del TAF E-4339/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 8.1). Di conseguenza, spetta ai richiedenti far valere i loro diritti e richiedere aiuto alle autorità greche. Infine, è stato ritenuto che gli interessati possono rivolgersi a delle strutture caritative, come peraltro già fatto, per trovare un alloggio.

Tali suesposte considerazioni rimangono valide ed invariate dal momento che per quanto riguarda le condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia, nella domanda di riesame qui in disamina, gli insorgenti non allegano alcuna modifica dei fatti intervenuta ulteriormente. Essi si limitano a censurare nuovamente ed in maniera generale la precarietà di tali condizioni senza sollevare alcun peggioramento della situazione o una pratica di discriminazione sistematica nei confronti dei rifugiati, riconfermandosi così nelle motivazioni già presentate nel corso della precedente procedura. In altre parole, essi non hanno fornito elementi atti a confutare la valutazione dell'autorità inferiore nella decisione del 27 aprile 2016 e pertanto, su questo punto, non risultano esservi motivi atti ad annullare tale provvedimento.

## 5.

È ora necessario determinare se i problemi di salute di A. \_\_\_\_\_, insorti

dopo la fine della prima procedura d'asilo, siano di natura tale da modificare la fattispecie e condurre ad un giudizio diverso.

**5.1** Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193).

**5.2** Dal certificato medico più attuale risulta che A. \_\_\_\_\_ è affetto da una sindrome post-traumatica da stress sviluppatasi nel contesto di eventi di vita traumatici e che nonostante una presa in carico da parte del Servizio psico-sociale di I. \_\_\_\_\_ e l'introduzione di una farmacoterapia ansiolitica, antipsicotica ed antidepressiva, suo stato psichiatrico permane estremamente fragile e suscettibile di peggioramento. Egli necessita dunque di una presa a carico medico-psichiatrica ravvicinata, volta al contenimento della sintomatologia descritta, per evitare nuove possibili ricadute (cfr. doc. 6). D'altro canto per quanto riguarda invece D. \_\_\_\_\_, la valutazione iniziale ha messo in evidenza la presenza di sintomi ansiosi e depressivi la cui gravità è compatibile con l'ipotesi di un arresto evolutivo. Dopo colloqui settimanali con il minore e mensili con la madre il quadro clinico è andato progressivamente migliorando con l'attenuazione dei disturbi del sonno e dei sintomi affettivi e depressivi. Nonostante il miglioramento clinico, D. \_\_\_\_\_ permane un ragazzo a rischio evolutivo ed è pertanto opportuno approfondire la valutazione diagnostica e proseguire nei controlli evolutivi (cfr. doc. 5)

**5.3** Nella fattispecie, pur non volendo assolutamente minimizzare, le condizioni di salute di A. \_\_\_\_\_ e D. \_\_\_\_\_, esse non sono di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza precitata.

**5.3.1** Segnatamente, da una parte – come neppure contestato dai ricorrenti – non essendo la loro malattia ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, la morte non appare quale prospettiva prossima in caso di trasferimento.

**5.3.2** Mentre d'altra parte, non risultano neppure dei seri motivi di considerare che i ricorrenti saranno confrontati ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute. Invero, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale e malgrado vi siano effettivamente dei problemi dovuti alla crisi economica la quale causa una mancanza di risorse e di mediatori culturali nel sistema sanitario, si può partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti e che dunque in tale Paese i ricorrenti potranno ottenere i trattamenti medici adeguati (cfr. la recente sentenza del Tribunale E-4339/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 8.2 inerente ad una donna sola affetta da una sindrome post-traumatica da stress e necessitante una presa in carico psichiatrica). A fondamento di ciò si rileva che la Grecia, in conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, ha trasposto in diritto interno nazionale con decreto presidenziale (P.D).141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, gli obblighi previsti da tale direttiva. In particolare, si rileva che la nuova legge L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso gratuito all'assistenza sanitaria alle persone considerate vulnerabili – categoria di persone a cui appartengono i richiedenti l'asilo ed i beneficiari di protezione internazionale (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Greece, Update 2016, pag. 143, consultato il 08.02.2018). Già l'art. 14 del decreto presidenziale (P.D).220/2007 – pubblicato nella gazzetta ufficiale volume A 251/13.11.2007 (consultato sul sito < <http://www.refworld.org/docid/49676abb2.html> > il 01.03.2018) e trasponente gli obblighi sanciti dalla direttiva qualificazione del 2003 – prevedeva ugualmente l'accesso gratuito alla necessaria assistenza sanitaria, farmacologica e ospedaliera ai richiedenti l'asilo non assicurati ed indigenti. Alla luce delle susposte considerazioni, non vi sono motivi di ritenere che il signor A.\_\_\_\_\_ ed il figlio D.\_\_\_\_\_ non avranno accesso alla necessaria presa a carico medico-psichiatrica, compresa la terapia farmacologica. Quale ulteriore elemento rafforzante tali considerazioni risulta inoltre il fatto che la moglie, proprio per dei problemi psichiatrici, è stata già presa in cura ed anche ospedalizzata in Grecia (cfr. sentenza D-3542/2016 consid. 4.3.2).

Ad ogni modo, appare comunque opportuno che le autorità svizzere competenti per l'esecuzione dell'allontanamento da una parte informino debitamente le autorità greche in merito all'arrivo dei ricorrenti ed al loro stato di

salute, e d'altra parte sollecitino l'aiuto di tali autorità, al fine di garantire un trasferimento efficace e rapido di A.\_\_\_\_\_ e del figlio D.\_\_\_\_\_ alle strutture terapeutiche adatte (cfr. inoltre *infra* consid. 5.4).

Infine, si rammenta ai ricorrenti che essendo stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24). In particolare, essi potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati.

**5.4** Il Tribunale rileva in seguito che la fragilità dello stato di salute psichico dei ricorrenti dovrà essere debitamente presa in considerazione per le modalità d'organizzazione del trasferimento. Siccome già la notificazione della presente sentenza potrebbe comportare un temporaneo peggioramento dello stato psichico degli insorgenti, ed in particolare del signor A.\_\_\_\_\_, si invita il rappresentante a notificare la decisione in una forma adatta ai ricorrenti (se del caso in presenza del medico curante). Prima del trasferimento inoltre, le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento – con eventualmente l'aiuto della SEM in applicazione dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE, RS 142.281) – informeranno in maniera precisa e completa le autorità greche dell'arrivo, dei problemi di salute e del bisogno di protezione dei ricorrenti, così da permettere a tali autorità di indirizzare i ricorrenti alle strutture terapeutiche adatte per la continuazione del loro trattamento, rispettivamente della loro terapia. Alla luce delle particolarità del caso di specie, risulta per di più opportuno che le autorità greche vengano informate che si tratta di un unico nucleo familiare e che dunque i figli maggiorenni G.\_\_\_\_\_ e H.\_\_\_\_\_ non vengano separati dalla famiglia così da garantire un'ulteriore stabilità allo stato di salute di A.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_. Oltracciò, risulterà necessario chiarire se sarà necessario disporre un accompagnamento da parte di psichiatri al fine di assicurarsi che sia per il viaggio sia per la consegna alle autorità greche gli insorgenti ricevano i medicinali necessari. Per garantire una consona ed ininterrotta continuazione delle cure, i certificati medici sono da tradurre se possibile in greco, altrimenti per lo meno in inglese. Inoltre, gli insorgenti potranno altresì usufruire dell'aiuto al ritorno (cfr. art. 62 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2], RS 142.312).

**5.5** Alla luce di quanto sopra, neppure i problemi di salute di A.\_\_\_\_\_ e di D.\_\_\_\_\_ costituiscono un motivo atto ad annullare la decisione della SEM del 27 aprile 2016.



**6.**

Infine, il fatto che i parenti degli insorgenti abbiano ricevuto l'ammissione provvisoria in Svizzera, non giustifica una diversa valutazione del caso in disamina in quanto la situazione non risulta comparabile. Da una parte, come già rilevato nella procedura precedente (e non essendo stato invocato un cambiamento di circostanze al riguardo), non risulta alcun rapporto di dipendenza particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Mentre dall'altra si rileva che la procedura inerente ai famigliari in cui il Tribunale ha ammesso il ricorso non è comparabile al caso di specie. Invero, date le particolarità della situazione dei famigliari, segnatamente la gravità della sindrome post-traumatica da stress della bambina sviluppatasi a seguito di eventi estremamente traumatizzanti nonché la mancanza di un'adeguata rete famigliare di sostegno, è stata riconosciuta per la stessa l'esistenza di un rischio concreto di messa in pericolo contrario all'interesse superiore del fanciullo (cfr. sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.9). Nel caso di specie, invece, malgrado la fragilità dello stato psichiatrico di A.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_, gli stessi non sono di gravità comparabile a quello della bambina ed oltracciò essi saranno accompagnati dai famigliari i quali, in particolare i figli maggiorenni G.\_\_\_\_\_ e H.\_\_\_\_\_, contribuiscono in maniera importante a garantire la stabilità del loro quadro psichico e costituiscono un importante punto di riferimento per tutti i membri della famiglia (cfr. certificati medici allegati alla domanda di riesame e doc. 4, 5 e 6 e procedure D-2989/2017 e D-2990/2017).

**7.**

Visto quanto sopra dunque la decisione su riesame del 25 aprile 2017 va confermata ed il ricorso deve essere respinto.

**8.**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 1'500.– versato il 19 giugno 2017.

**9.**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

**2.**

Le spese processuali di CHF 1'500.– sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500.– versato il 19 giugno 2017.

**3.**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione: